

o provvedersi direttamente, a proprie spese, o richiedere all' Istituto di effettuarli, per conto dell' Enic stesso, impegnandosi in questo caso il conduttore a corrispondere all' Istituto sulle somme da questi erogate l'interesse annuo netto del 5% (e cioè nella stessa misura stabilita per la determinazione del canone locatizio) da pagarsi in aggiunta e con le stesse modalità e condizioni del canone stesso (art. 4 del contratto).

Sin dal 1946 sorsero divergenze circa l'interpretazione da darsi ai patti relativi al suddetto contratto stipulato fra l' I.G.I.C. e l' I.N.A.

L' I.G.I.C. era del parere che si trattasse di una operazione finanziaria a reddito fisso per l' I.N.A. (5%) mentre questi, negando tale interpretazione, sosteneva la possibilità della revisione del canone per l'eccessiva onerosità determinatasi per l' I.N.A. a causa degli eventi bellici e della svalutazione della moneta, elementi questi che avevano mutato le condizioni originarie, in modo tale da sconvolgere completamente il rapporto di equilibrio fra le due prestazioni.

Dopo lunghe e laboriose trattative, con